

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)  
DEL 15 MARZO 1978 <sup>1</sup>

**Maria Frangiamore**  
**contro Office national de l'emploi**  
**(domanda di pronunzia pregiudiziale,**  
**proposta dalla Cour de cassation del Belgio)**

Causa 126/77

Massime

*Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Disoccupazione — Acquisto del diritto alle prestazioni — Cumulo dei periodi assicurativi o lavorativi — Periodo lavorativo che può essere considerato come un periodo assicurativo — Condizioni*

*(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 1, lett. r) e art. 67. n. 1)*

Dall'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71 si desume che, per stabilire se un periodo di occupazione vada equiparato ad un periodo di assicurazione — ai fini dell'applicazione del principio del cumulo sancito dall'art. 67, n. 1 — si deve aver riguardo alle leggi sotto le quali detto periodo è stato compiuto. Quindi, un periodo di occupazione

maturato in forza della legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'ente competente, e definito o riconosciuto come periodo di assicurazione da tale legislazione, non è soggetto alla condizione posta dall'art. 67, n. 1, *in fine*, del regolamento n. 1408/71.

Nel procedimento 126/77,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour de cassation del Belgio, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

MARIA FRANGIAMORE

e

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI

<sup>1</sup> — Lingua processuale: il francese.